REGOLAMENTO (CEE) N. 2396/84 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1984

che stabilisce le modalità di applicazione per la stesura del bilancio di previsione del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 2,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che entro il 10 dicembre di ogni anno sia stabilito un bilancio di previsione per determinare le risorse e valutare il fabbisogno della Comunità nel settore vitivinicolo; che per rispettare detto termine è necessario fissare la data alla quale gli Stati membri devono trasmettere le loro comunicazioni alla Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo (3), stabilisce informazioni da formire che consentono la stesura del bilancio di previsione; che, oltre a tali informazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti gli altri elementi necessari per la stesura del bilancio; che, per elaborare un bilancio di previsione nel modo più attendibile possibile, è opportuno prendere in esame qualsiasi altra fonte d'informazione ritenuta attendibile che, di conseguenza è opportuno stabilire le fonti d'informazioni da prendere in considerazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 precisa che il bilancio di previsione deve distinguere chiaramente fra vini da tavola e v.q.p.r.d.; che, per avere un'idea più precisa delle risorse e del fabbisogno della Comunità in vino, occorre suddividere le varie categorie di vini, a seconda del loro colore, in vino bianco da un lato e vino rosso e rosato dall'altro;

considerando che è opportuno stabilire in quali casi occorra fare ricorso a informazioni diverse da quelle comunicate dagli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Commissione procede alla stesura del bilancio di previsione valendosi di tutti i dati disponibili e basandosi in particolare:

— sulle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri,

— su qualsiasi altra informazione che essa ritenga attendibile.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, primo trattino, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 30 novembre della campagna in corso, almeno i dati di cui all'allegato, tabelle A, B e C.

3. Quanto alle informazioni di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si può fare ricorso a qualsiasi fonte d'informazione disponibile, in particolare:

a) alle pubblicazioni relative alla produzione e al commercio degli Stati membri,

b) alle organizzazioni professionali che rappresentano il settore della produzione e del commercio negli Stati membri, in particolare a quelle rappresentate nel comitato consultivo vitivinicolo.

Articolo 2

Si ricorre alle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, esclusivamente qualora si constati una divergenza significativa e tale da compromettere la corretta gestione del mercato vitivinicolo tra i dati trasmessi dagli Stati membri nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e dette informazioni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.
(3) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

TABELLA A

Bilancio di previsione vino

Stato membro :

Campagna : 19 .. / 19 ..
(1° settembre — 31 agosto)

(1 000 hl)

		Totale vino			v.q.p.r.d.			Vini da tavola			Altri vini		
		Totale	Rosso/ rosato	Bianco	Totale	Rosso/ rosato	Bianco	Totale	Rosso/ rosato	Bianco	Totale	Rosso/ rosato	Bianco
1.	SCORTE DI INIZIO di cui sul mercato												
2.	PRODUZIONE TOTALE Mosti e vini												
3.	PRODUZIONE UTILIZZABILE (Vino)												
4.	TOTALE IMPORTAZIONE di cui da paesi terzi (1)												
5.	TOTALE ESPORTAZIONE verso i paesi terzi												
6.	CONSUMO UMANO												
7.	USI INDUSTRIALE Distillazione : — acquavite a denominazione d'origine — di cui al regolamento (CEE) n. 337/79 (2) — altre Fabriche di aceto Vermut (3)												
8.	PERDITE — dopo la dichiarazione di raccolta — sul mercato												
9.	SCORTE DI FINE CAMPAGNA												
10.	POPOLAZIONE TOTALE (4)												

(1) Le importazioni da paesi terzi devono figurare nella colonna « Altri vini ».
(2) Totale uguale a quello figurante nella tabella B allegata.
(3) I vini impiegati per l'elaborazione di vini aromatizzati e vermut devono figurare nella colonna relativa alla categoria di appartenenza se si tratta di vini prodotti nella Comunità e nella colonna « Altri vini » se si tratta di vini importati.
(4) Dati utilizzati per il calcolo del consumo umano diretto.

TABELLA B

Previsioni di distillazione

(Allegato al bilancio di previsione)

Stato membro :

Campagna : 19 . . / 19 . .
(1° settembre — 31 agosto)

(1 000 hl)

Operazioni	Vino da tavola		v.q.p.r.d.		Altri vini	
	Rosso e rosato	Bianco	Rosso e rosato	Bianco	Rosso e rosato	Bianco
Distillazione preventiva (articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79)						
Distillazione « Garanzia di buon fine » (articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79)						
Prestazioni viniche (solo la quota riguardante i vini sottoposti a tale regime) (articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79)						
Distillazione obbligatoria dei vini diversi dai vini da tavola (articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79) : a) vini ottenuti da uve di varietà diverse da quelle da vino (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79) b) vini ottenuti da uve di varietà a duplice classificazione (articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79)						
Totale						

TABELLA C

Previsione degli scambi intracomunitari

(Allegato al bilancio di previsione)

Stato membro :

Campagna : 19 . . / 19 . .

(1° settembre — 31 agosto)

(1 000 hl)

Origine — Destinazione	Scambi intracomunitari EUR 10													
	Importazioni							Esportazioni						
	Vini da tavola		v.q.p.r.d.		Altri		Totale	Vini da tavola		v.q.p.r.d.		Altri		Totale
	Rosso/ rosato	Bianco	Rosso/ rosato	Bianco	Rosso/ rosato	Bianco		Rosso/ rosato	Bianco	Rosso/ rosato	Bianco	Rosso/ rosato	Bianco	
R. f. di Germania														
Francia														
Italia														
Paesi Bassi														
Belgio														
Lussemburgo														
Regno Unito														
Irlanda														
Danimarca														
Grecia														
Totale														